



IL SINDACO

Premesso che:

il DM 468/2001 ha individuato il sito di interesse nazionale Terni- Papigno, e il successivo DMA del 08/07/02 ha definito la perimetrazione del sito, delimitando le aree potenzialmente contaminate da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

in seguito alla approvazione del Piano Regionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel Sito di Interesse Nazionale Terni-Papigno, secondo quanto previsto da D.D. n. 8237/2011, D.G.R. n. 1780/2012, D.D. n. 3887/2013 della Regione Umbria, sono emerse delle non conformità, a seguito delle quali l'Azienda USL Umbria 2 ha adottato azioni conseguenti, comprensive di ulteriori campionamenti di matrici di origine animale e vegetale nonché di acqua di pozzo destinata ad uso irriguo;

inoltre è stato elaborato da parte di un apposito tavolo tecnico istituito dalla Regione Umbria un Piano Operativo di Monitoraggio della filiera agroalimentare per gli anni 2015-2019, approvato con D.G.R. n.510 del 20/04/2015 come progetto di sorveglianza dell'area della conca ternana rispetto all'inquinamento da diossine, pcb diossina-simili e metalli pesanti, attraverso il campionamento di matrici alimentari di origine animale e vegetale e di matrici ambientali;

dalla summenzionata attività di monitoraggio sono emerse tra i campioni agroalimentari, delle positività su campioni di uova e delle criticità su alcuni campioni di vegetali prelevati nelle zone di Prisciano e Cervara Alta, e tra i campioni di suolo dei superamenti delle CSC per campioni prelevati in Strada di Prisciano e Strada di Santa Filomena, come comunicato da Arpa Umbria;

in conseguenza dei fatti sopra descritti e su proposta della USL Umbria 2 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 67571/2017, con la quale è stato vietato ai proprietari nella stessa specificati il divieto di coltivare all'aperto i prodotti ortofrutticoli per alimentazione umana e animale, nonché l'allevamento di animali all'aperto.

Dato che:

la USL Umbria 2 con nota prot. n- 182136/2017, acquisita a ns. prot. n. 99981/2017, ha comunicato che l'analisi effettuata su campioni vegetali prelevati in Str. Di Prisciano n. 68 in data 31/6/2017 ha evidenziato la presenza di piombo con una concentrazione di 0.61 mg/kg, proponendo l'integrazione della ordinanza sindacale prot. n. 67571/2016;

i terreni ai quali si riferisce la comunicazione della USL sopra citata sono individuati nel catasto fabbricati del Comune di Terni, come pertinenze, al F. 90, pp. 350, 389, 659, 660, 661, 662, di proprietà di Beddini Edelweis, nata a Montefalco il 23/8/1932, residente a Terni, Str. Di Prisciano n. 68, Bordini Egizia, nata a Terni il 2/10/1953, ivi residente in Str. Di Prisciano n. 68, Beddini Giacomo, nato a Montefalco il 17/4/1334, residente in Terni, Str. Di Prisciano n. 70, Beddini Iolanda, nata a Montefalco il 14/2/1937, residente in Terni in Str. Di Prisciano n. 66.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 98 del 4/5/2016, "*Monitoraggio della contaminazione nella conca ternana. Proposta aree critiche per approfondimento indagini*", con la quale si da mandato al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, di predisporre relativamente alla sub area n. 1 di Prisciano, identificata nel dettaglio nella allegata mappa.

Visto l'art. n. 50 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento Locale di Igiene e Sanità Pubblica.

Considerato che occorre porre in essere le misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni che possono compromettere la salute pubblica, integrando il dispositivo della precedente ordinanza sindacale prot. n. 67571 del 6/5/2016.

ORDINA

Ai signori Beddini Edelweis, Bordini Egizia, Beddini Giacomo, Beddini Iolanda, in premessa generalizzata e a tutti coloro che fossero titolari di altro diritto di possesso, uso o godimento, a qualunque titolo esercitato, il divieto di coltivare all'aperto prodotti ortofrutticoli per l'alimentazione umana o animale, nonché l'allevamento di animali all'aperto.

La presente ordinanza integra la precedente ordinanza prot. n. 67571 del 6/5/2016.

La violazione della presente ordinanza comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Comando di Polizia Municipale, la USL Umbria 2, l'ARPA Umbria e gli altri Organi di vigilanza sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. rende noto che il responsabile del procedimento è Federico Nannurelli, Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a rete, Verde Pubblico, Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia del presente atto.

IL SINDACO

Sen. Leopoldo Di Girolamo